

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

**Rep. N.        /2023**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLA CASA DA GIOCO DI CAMPIONE D'ITALIA**

**Repubblica Italiana**

L'anno 2023 ed il giorno [❖]del mese di giugno, in Campione d'Italia, nella Sede Municipale in Piazzale Maestri Campionesi, avanti a me ....., sono presenti:

da una parte:

**ROBERTO CANESI nato** a Milano il 11.09.1948, domiciliato per la carica in Campione d'Italia, piazzale Maestri Campionesi, c/o Comune di Campione d'Italia, PEC protocollo.pec@comunecampione.it, il quale dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza del Comune di Campione d'Italia, con sede in Campione d'Italia, piazzale Maestri Campionesi, codice fiscale 80009700131, nella sua rispettiva qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.10.2020 immediatamente eseguibile. La predetta deliberazione, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

- in prosieguo anche: "**Comune**" –

dall'altra parte:

**MARCO AMBROSINI**, nato a Milano il 28.03.1952, domiciliato per la carica in Campione d'Italia, piazzale Milano n. 2, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di

"Casinò di Campione S.p.A. – Società Benefit" con unico socio, con sede in Campione d'Italia, piazzale Milano n. 2, capitale euro 2.070.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 95119220135, munito dei necessari poteri in forza di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 29.11.2021, che per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "B", dandosi atto che il (Comune di Campione d'Italia e la società Casinò di Campione S.p.A. vengono di seguito congiuntamente indicate come "Parti")

- in prosieguo anche: "**Società**"

Detti componenti, della cui identità personale io sono certa,

#### **PREMESSO**

- a. che, a norma dell'art. 31, comma 38, L. n. 448/1998, per la gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia è stata costituita la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A., alla quale l'amministrazione comunale ha in origine affidato la gestione della locale Casa da Gioco sino al 2021 mediante apposita convenzione stipulata in data 9 dicembre 2011;
- b. che, successivamente, l'articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha stabilito quanto segue: *per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il Comune di*

*Campione d'Italia. Il predetto Comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed è individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti;*

- c.** che, in esecuzione della norma citata e previa rituale approvazione da parte dei predetti Ministeri degli schemi di Statuto e Atto costitutivo, in data 31 luglio 2014 è stata costituita la Casinò di Campione S.p.A. interamente partecipata dal Comune di Campione d'Italia, finalizzata alla gestione della Casa da Gioco ed allo svolgimento di tutte le attività strumentali e accessorie connesse alla gestione della Casa da Gioco, nella quale è stata fusa per incorporazione la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A;
- d.** che la convenzione prevista e regolata dal precitato articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 è stata stipulata per atto 29 dicembre 2014 n. 67092 rep. e n. 26884 racc. rogato dal Notaio Caspani di Como e, successivamente, è stata modificata ed integrata, così affidando la gestione della Casa da Gioco alla Casinò di Campione S.p.A. sino al 31 dicembre 2041, in forza della concessione governativa rilasciata al Comune per l'esercizio del gioco;

e. che, con atto notarile n. 67093/26885 del 29.12.2014 il Comune di Campione d'Italia ha conferito altresì alla Casinò di Campione S.p.A l'azienda di sua proprietà costituita dai seguenti beni:

**I.** usufrutto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2041 dell'immobile realizzato dal Comune di Campione d'Italia per l'esercizio della Casa da gioco e attività accessorie, in quanto strumentale, per natura e destinazione, allo svolgimento di dette attività e dunque indispensabile per la società esercente il gioco d'azzardo;

**II.** usufrutto fino al 31 dicembre 2041 dei tavoli da gioco e delle slot machines, nonché degli impianti di controllo degli accessi, degli impianti di controllo dei giochi e di cablaggio strutturato delle slot machines, nonché del sistema di videosorveglianza;

**III.** *know how* specifico consistente in conoscenze e competenze specifiche di ordine strategico, tecnico, commerciale, relazionale, di coordinamento, soprattutto negli indirizzi, nell'organizzazione e nell'attuazione dell'auditing.

f. che la Casinò di Campione S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como n. 92 del 26.07.2018, è ritornata *in bonis* per annullamento giudiziale della sentenza di fallimento disposta con decisione della Corte d'Appello di Milano n. 1055 del 17.01.2019 confermata dalla sentenza n. 27711.20 del 03.11.2020 della Suprema Corte di Cassazione ed è poi è stata ammessa a procedura

di concordato preventivo in continuità d'impresa, pronunciato dal Tribunale di Como in data 21.11.2022 e depositato in cancelleria in data 12.12.2022;

- g.** che la Parti, nel rinnovato contesto della gestione della Casa da Gioco in costanza di concordato preventivo e nella prospettiva di un'ottimizzazione della futura attività imprenditoriale della Casinò di Campione S.p.A. successiva all'esecuzione del piano concordatario, ravvisano ora l'opportunità e la necessità di rinnovare e sostituire la vigente convenzione del 29 dicembre 2014 n. 67092 rep. e n. 26884 racc. Notaio Caspani di Como, assicurando comunque, nell'equilibrio dei rispettivi bilanci e nel rispetto delle rispettive esigenze economiche finanziarie:

**I.** la salvaguardia degli interessi economici del Comune di Campione d'Italia, che storicamente ha derivato le risorse finanziarie per il suo pareggio di bilancio e per investimenti sul territorio dall'attività della Casa da Gioco, giusto quanto in origine previsto dal D.M. 22 luglio 1933 del Ministero dell'Interno;

**II.** il mantenimento della continuità aziendale dell'attività d'impresa della Casinò di Campione S.p.A nel rispetto dei risultati previsti nella procedura concordataria e, successivamente, in una prospettiva di sviluppo e implementazione dei ricavi tale da garantire una posizione aziendale solida nel tempo;

- h.** che, essendo intervenute sul testo degli accordi le prescritte

approvazioni dei rispettivi organi competenti (delibera di Consiglio Comunale n. [❖] del [❖] e delibera consiliare della Casinò di Campione S.p.A. n. [❖] del [❖]) occorre ora procedere alla stipula della nuova convenzione di gestione della Casa da Gioco,

stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di Campione d'Italia e la Casinò di Campione S.p.A. stipulano col presente atto la convenzione prescritta dall'articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, diretta a regolare l'utilizzo dello stabile comunale della Casa da Gioco e gli ulteriori rapporti fra le Parti.

Il Comune di Campione d'Italia affida pertanto alla Società, che accetta, la gestione della Casa da Gioco, consistente nell'esercizio di tutti i giochi d'azzardo ivi assentiti attualmente o in futuro, anche mediante la modalità *on line*, nonché di tutte le attività accessorie, strumentali e complementari non incompatibili col suo Statuto (es.: ristorazione, somministrazione, intrattenimento, attività commerciali complementari, eventi, etc.).

2. Le Parti, in particolare, si danno reciprocamente atto che per effetto delle pregresse convenzioni, la Società già gestisce attualmente nella Casa da Gioco i seguenti giochi:

- Roulette francese;
- Fair roulette;
- Trente et quarante;
- Baccarà Chemin de Fer;
- Black Jack;

- Craps;
- Texas Poker, in tutte le sue varianti;
- Punto banco
- Caribbean poker;
- Poker russo;
- Ultimate Hold'em;
- Slot Machines, in tutte le sue varianti;
- altri giochi autorizzati dai Monopoli di Stato, anche *online*.

3. L'esercizio del gioco d'azzardo avviene in regime di autonomia aziendale, in principalità all'interno della Casa da Gioco nella sua sede attuale ma, ricorrendone i presupposti normativi e le autorizzazioni eventualmente prescritte, la Società potrà esercitarlo, come pure per le altre attività complementari, anche in altre sedi fisse, temporanee o stagionali, anche tramite interessenze o partecipazioni in altre imprese, società o enti con oggetto coerente, affine o complementare.

4. Nel rispetto delle rispettive norme di riferimento la Società può gestire direttamente o tramite affidamento a terzi le attività accessorie e/o complementari all'esercizio del gioco stesso quali, ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande, bar, guardaroba, l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti, attività commerciali, discoteca/night, la gestione di parcheggi, segretariato, cambiavalute.

## **Art. 2 - Natura giuridica del rapporto**

1. La gestione della casa da gioco di Campione d'Italia è stata assentita dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di autorizzazione alla costituzione della Casinò di

Campione S.p.A., come previsto dall'articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il rapporto tra Comune e Società ha pertanto natura convenzionale in esecuzione di norma di legge, ma le Parti convengono che permanga finalizzato a garantire un adeguato trasferimento finanziario all'equilibrio del bilancio dell'amministrazione comunale e dei relativi investimenti sul territorio a valere sui ricavi della gestione della Casa da Gioco, che la Società conduce e condurrà a titolo di autonoma impresa commerciale.

3. Il Comune è individuato dalla norma di riferimento come socio unico della Società, precluso dalla legge il trasferimento a terzi della proprietà delle azioni, ed esercita quindi le connesse prerogative civilistiche. È pertanto esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti dei terzi, in dipendenza o in connessione sia degli atti posti in essere dalla Società per la organizzazione, la gestione e l'esercizio dei giochi e delle attività accessorie, sia degli atti posti in essere dalla Società stessa con i terzi.

### **Art. 3 - Durata del rapporto**

1. La gestione ha durata fino al 31 dicembre 2041, salvo proroghe da pattuirsi fra le Parti in conformità alla normativa di riferimento. Essa termina di diritto ed automaticamente alla scadenza stabilita ovvero alla data di anticipato scioglimento della Società.

### **Art. 4 - Divieto di cessione**

1. La Società non può cedere né trasferire a terzi la gestione della Casa da Gioco neppure parzialmente, in quanto riservata alla Società stessa dalla norma di legge di riferimento attualmente vigente. La cessione o il



trasferimento potranno avvenire solamente in esito all'entrata in vigore di nuove disposizioni che vi consentano e nei limiti da esse definiti.

2. La Parti precisano che il divieto di cessione o trasferimento di cui al comma precedente non preclude alla Società la stipula di accordi associativi o di collaborazione a tempo determinato e/o l'acquisizione di partecipazioni maggioritarie in enti o società, purché finalizzati alla implementazione della propria attività ed a condizione che la Società mantenga al riguardo un controllo analogo a quello esercitato sulle sue strutture interne.

#### **Art. 5 - Trasferimenti al Comune**

1. La Società si obbliga a trasferire annualmente al Comune un importo costituito da quota parte degli introiti lordi, così come definiti nell'art.6. Al fine di consentire al Comune il regolare assolvimento degli adempimenti di legge per l'imposta sugli spettacoli e intrattenimenti, la Società, oltre al suddetto importo, sarà tenuta a trasferire mensilmente al Comune, in via anticipata rispetto alle relative scadenze per i versamenti e unitamente a specifico prospetto illustrativo, le somme dovute che il Comune provvederà conseguentemente a versare. Oltre al prospetto illustrativo di cui sopra, la Società trasmetterà periodicamente, e con cadenza almeno quindicinale, al Comune un prospetto riportante, per ogni giorno e per ogni singolo gioco, gli introiti lordi e le vincite pagate, nonché gli ingressi giornalieri registrati e gli introiti incassati per mance.

2. L'ammontare del trasferimento è consensualmente determinato tra Comune e Società in funzione della necessità di assicurare il pareggio di bilancio comunale e i relativi investimenti sul territorio e di salvaguardare

nel contempo anche l'equilibrio e la continuità aziendale e la capacità economica produttiva della Società. La predetta determinazione sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nonché dal competente organo amministrativo della Società.

3. Il trasferimento annuo, come sopra determinato, è corrisposto nei tempi e modi stabiliti da successive intese gestionali tra le Parti ma nel rispetto del principio della continuità aziendale. In assenza delle predette intese, la Società corrisponderà il cinquanta per cento dell'ammontare in ratei mensili anticipati ciascuno di pari importo e il restante cinquanta per cento a saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento.

4. All'atto della presente stipula la Società versa in procedura di concordato preventivo in continuità e tra le Parti è già intervenuto un accordo riguardante la quantificazione della somma spettante al Comune recepito nel piano concordatario. Le Parti pertanto confermano e, per quanto occorra, qui convengono che gli importi da trasferire annualmente per il quinquennio di esecuzione del concordato sono i seguenti:

- anno 2022 ..... € 500.000,00
  - anno 2023 ..... € 1.000.000,00
  - anno 2024 ..... € 1.500.000,00
  - anno 2025 ..... € 2.000.000,00
  - anno 2026 ..... € 2.500.000,00
  - anno 2027 ..... € 2.500.000,00 - salvo maggiore trasferimento,
- in ossequio alla funzione benefit della Società Casinò di Campione d'Italia SpA, a seguito di raggiungimento degli obiettivi e dei pagamenti previsti nel piano concordatario, da concordarsi con il Comune di Campione

d'Italia, per interventi destinati alla cura, alla tutela e allo sviluppo del territorio, all'occupazione locale, al miglioramento dell'ambiente e all'incremento dell'immagine dell'Ente.

#### **Art. 6 - Introiti della gestione e versamenti - Prezzo degli ingressi**

1. Gli introiti lordi della gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi d'azzardo in essere e di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito, inclusi quelli svolti on-line. Nel computo dei proventi lordi non si tiene conto degli eventuali incassi per gli ingressi di cui al successivo comma e delle mance elargite dai giocatori. Sono da considerare come facenti parte dei proventi lordi i redditi delle attività complementari ed accessorie, nonché le entrate per spettacoli o intrattenimenti organizzati dalla Società all'interno o fuori della Casa da Gioco.

2. L'eventuale prezzo degli ingressi alle sale da gioco è determinato dalla Società, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

La società può anche rilasciare tessere gratuite promozionali.

#### **Art. 7 - Uso e manutenzione dell'immobile destinato a Casa da Gioco**

1. L'immobile di proprietà del Comune destinato a Casa da Gioco e le relative pertinenze conferite alla Società a titolo di usufrutto sono vincolati alla destinazione per l'esercizio dei giochi d'azzardo e alle attività complementari e accessorie di cui alla presente convenzione. Ogni modifica della destinazione d'uso dell'immobile e/o della struttura o dei locali dovrà essere preventivamente approvata ed autorizzata dal Comune.

2. Le spese di custodia sono a carico della Società, la quale è tenuta ad

eseguire a sue spese, e senza rivalsa, le opere di cura e manutenzione ordinaria sull'immobile, nonché tutti gli interventi e gli adeguamenti necessari per mantenere e assicurare la piena funzionalità e la rispondenza alle prescrizioni di legge e di regolamento dell'immobile strumentale di tutti gli impianti, le attrezzature e dotazioni necessarie per il regolare utilizzo dell'immobile e lo svolgimento dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attrezzature e le dotazioni dei giochi, gli arredi, i sistemi software e hardware e relative connessioni, gli impianti elettrici e d'illuminazione, di sicurezza, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, gli ascensori e i montacarichi, ecc. Tali impianti devono essere affidati, per il funzionamento e la manutenzione, a personale specializzato. Sono altresì a carico esclusivo della Società le spese per gli interventi di manutenzione e cura ordinaria dell'immobile, nonché gli adempimenti e i costi per l'obbligatoria idonea copertura assicurativa del fabbricato e relativo contenuto (all risks) e Responsabilità Civile verso terzi, inclusi gli utenti e frequentatori della Casa da Gioco e relative attività complementari.

Sono invece a carico del Comune di Campione d'Italia, quale nudo proprietario, gli interventi di straordinaria manutenzione dell'immobile e dei connessi impianti, a condizione che questi non derivino da carente cura o manutenzione o da danni causati dalla Società e /o relativi dipendenti e collaboratori e/o utenti.

3. La Società non può apportare modifiche, addizioni e migliorie agli

immobili, senza il preventivo benestare del Comune; in ogni caso le modifiche, addizioni e migliorie realizzate dalla Società si intendono, ancorché asportabili senza nocumento, definitivamente acquisite, senza corrispettivo, a favore del Comune all'atto della cessazione a qualsiasi titolo del rapporto, salvo il diritto del Comune stesso di richiedere, in mancanza del prescritto benestare, l'immediato ripristino del precedente stato dei luoghi, con l'asportazione delle modifiche, addizioni e migliorie non autorizzate, a cura e spese della Società, oltre al risarcimento di eventuali danni.

4. Alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto, l'immobile e le pertinenze verranno restituiti al Comune nel medesimo stato di fatto e di diritto, salvo i deterioramenti dovuti all'uso e non imputabili a difetto o carenza di manutenzione. La riconsegna avviene a norma di Legge.

5. Rimangono comunque di esclusiva proprietà e spettanza del Comune di Campione d'Italia i quadri e le eventuali opere d'arte e/o d'arredamento non oggetto di conferimento e di cui la Casa da Gioco rimane custode.

6. Gli impianti e le dotazioni previsti da leggi, regolamenti ed ordinanze per la sicurezza degli utenti e del personale devono essere costantemente tenuti in piena efficienza e in perfetto stato a cura e spese della Società.

7. Il Comune, in quanto nudo proprietario dei beni affidati in usufrutto e in custodia alla Casa da Gioco, provvede all'accertamento della osservanza delle obbligazioni di cui ai punti precedenti mediante la vigilanza dell'ufficio tecnico comunale e/o degli altri competenti organi comunali, anche mediante accessi, ispezioni e sopralluoghi.

#### **Art. 8 – Oneri generali e adempimenti fiscali**

1. Sono a carico della Società:

- tutti gli oneri e i costi di gestione dell'attività, il servizio di pulizia degli spazi conferiti, i consumi per le utenze, gli oneri fiscali sulla gestione e sull'intrattenimento e gli spettacoli e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione;

- tutte le altre imposte o tasse presenti e future dovute e che dovessero essere accertate sia in via presuntiva che in via definitiva, comunque derivanti dalla gestione della Casa da Gioco e attività complementari e dall'utilizzo dell'immobile.

2. La Società è altresì obbligata a provvedere ai relativi versamenti di legge ed a tutti gli altri adempimenti fiscali e di carattere previdenziale a suo carico ed è direttamente responsabile delle eventuali inadempienze.

#### **Art. 9 - Gestione della Casa da Gioco e controlli sulla gestione**

1. La Società si impegna a gestire la Casa da Gioco ed i servizi accessori e complementari in autonomia e con criteri di massima professionalità e alto standing, corrispondenti alle esigenze di un luogo di rilevanza internazionale, nel rispetto delle indicazioni economiche finanziarie previste nel piano concordatario approvato dal Tribunale di Como.

2. La Società è tenuta a trasmettere sollecitamente al socio unico:

- all'inizio di ogni esercizio sociale il bilancio preventivo ("budget") dell'anno preventivamente approvato dall'organo amministrativo e gli eventuali aggiornamenti periodici;

- almeno mensilmente un report sulla situazione economico- finanziaria dell'azienda ed ogni altra utile informazione sull'andamento aziendale,

evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati rispetto al bilancio preventivo approvato e al piano concordatario approvato dal Tribunale di Como.

#### **Art. 10 - Disciplina tecnica dei giochi**

1. I giochi si svolgono ordinariamente in franchi svizzeri e in euro, ferma restando la possibilità per la Società di utilizzare altre valute, in relazione alle esigenze promozionali, funzionali e strutturali della gestione.

2. I frequentatori delle sale da gioco devono essere provvisti di un documento di identificazione ed essere registrati presso l'ufficio Segretariato nell'osservanza dei disposti della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati personali e successive modificazioni.

3. Dovranno essere adottate dalla Società tutte le misure e i presidi ritenuti necessari e/o opportuni per garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei frequentatori e la piena conformità a legge delle attività svolte anche in materia di privacy, di trattamento dei dati, di trasparenza gestionale amministrativa – contrattuale e di corretto esercizio del gioco d'azzardo.

4. L'accesso del pubblico alle sale e/o ai giochi è disciplinato da specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale e recepito dalla Società.

#### **Art. 11 - Periodi e orari di apertura**

1. La Società è tenuta a gestire e a mantenere aperta al pubblico la Casa da Gioco durante tutti i giorni dell'anno, fatti salvi i giorni nei quali norme di legge o provvedimenti diversi o eventi imprevedibili e straordinari dovessero comportare la chiusura totale o parziale delle sale da gioco o di

attività complementari.

2. L'orario di accesso alle sale viene stabilito di comune accordo tra il Comune e la Casa da Gioco.

#### **Art. 12 - Controllo dell'esercizio dei giochi, delle attrezzature, degli impianti e del fabbricato**

1. Il Comune, quale socio unico e quale soggetto conferente l'usufrutto pluriennale, può esercitare, per motivi di ordine pubblico, ogni controllo ritenuto opportuno nel rispetto della presente Convenzione e delle disposizioni civilistiche sulle società per azioni, anche in ordine al rispetto del piano economico finanziario del concordato approvato dal Tribunale di Como.

2. I controlli possono riguardare i giochi, le attrezzature, gli impianti, l'immobile, tutte le dotazioni in uso e l'andamento aziendale, fermo restando comunque il diritto di controllo di legge previsto a favore del socio di S.p.A.

3. Al fine dell'esecuzione dei controlli di cui ai punti 1) e 2) che precedono, il Comune procederà di volta in volta mediante i propri Uffici competenti espressamente autorizzati a chiedere informazioni ed effettuare sopralluoghi, nei limiti della legge e nel rispetto della massima riservatezza, anche e soprattutto a tutela del know how e dei segreti aziendali della Società.

#### **Art. 13 - Personale della Casa da Gioco**

1. La Società si obbliga a mantenere in servizio per l'intera durata della gestione il personale necessario per garantire la funzionalità della Casa da Gioco ed il corretto esercizio del gioco d'azzardo, nei giorni ed



orari stabiliti con la presente convenzione, avvalendosi di tutte le facoltà di legge, al fine di garantire il corretto equilibrio tra numero di dipendenti ed il fabbisogno di forza lavoro della Società, anche tenuto conto delle innovazioni messe a disposizione dalla tecnologia.

2. La Società deve approntare, a proprie cure e spese, e mantenere in costante efficienza, nella sede del Casinò, idonei locali, opportunamente attrezzati, da adibire a spogliatoi (con relativi servizi igienici) e per le pause lavorative.

#### **Art. 14 - Recesso**

1. Il Comune socio unico potrà recedere per iscritto dalla presente Convenzione nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione;
- reiterato mancato versamento delle somme dovute al Comune a norma dell'art. 5, decorso il termine per procedere al pagamento, non inferiore a trenta giorni, assegnato dal Comune con atto di diffida e messa in mora da inviare a mezzo PEC;
- sottrazione, occultamento o perdita colpevole dei proventi dei giochi o per altre attività accessorie o complementari;
- inosservanza del divieto di cessione o trasferimento della gestione ad altri, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma.

2. Il Comune può avvalersi della presente clausola di recesso, previa contestazione alla Società delle circostanze specifiche. La Società può fornire spiegazioni e chiarimenti entro il termine fissato nella suddetta comunicazione, non inferiore a trenta giorni.

#### **Art. 15 - Sostituzione della Società da parte del Comune nella gestione**

Qualora la Società non provveda, per fatto proprio, alla gestione del Casinò, il Comune può subentrare nel modo e con le modalità ritenute più opportune e le necessarie autorizzazioni, nella gestione, a spese e rischio della Società.

#### **Art. 16 - Trasparenza della gestione**

La conduzione della gestione deve essere improntata a criteri di trasparenza, salva l'osservanza della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Saranno altresì osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 17 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Como, previo obbligatorio tentativo di mediazione presso Organo di Mediazione in Provincia di Como, fatte salve inderogabili norme di legge.

#### **Art. 18 - Regime Fiscale**

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 del DPR 131/1986, dell'art. 10, punto 7, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 ed art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Questo atto, steso a mia cura e dattiloscritto da persona di mia fiducia, io

Notaio ho letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore \_\_\_\_\_.

Occupi \_\_\_\_\_ fogli per \_\_\_\_\_ facciate intere e parte della \_\_\_\_\_

Per il **COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**: Dott. Roberto Canesi mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Per la "**CASINÒ DI CAMPIONE S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT**": Ing. Marco Ambrosini mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.